



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - AULLA

I.C. - "DANTE ALIGHIERI"-AULLA
Prot. 0003643 del 18/05/2026
I (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria di I Grado

Aggiornamento approvato con Delibera n. 73 del Consiglio di Istituto in data
14 maggio 2026

PREMESSA	3
TITOLO I: Principi generali	4
Art. I – Oggetto del Regolamento	4
Art. II - Finalità del Regolamento	4
Art. III - I diritti delle studentesse e degli studenti	5
Art. V - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare	6
TITOLO II: Le sanzioni	8
Art. VI - Tipologie di sanzioni	8
1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4, comma 1 dello Statuto):	8
2. Le sanzioni (D.P.R. n.134/2025) che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni (art. 4, comma 8 dello Statuto) sono comminate dal Consiglio di classe e vengono così identificate:	9
Per le attività obbligatorie nel dettaglio si rimanda alla tabella allegata.	10
3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (art. 4, comma 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto):	11
4. Lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica per una durata maggiore di quindici giorni solo quando abbia commesso:	11
5. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame:	12
6. Uso dei dispositivi elettronici da parte degli alunni e delle alunne	12
7. Il divieto di fumo	14
Art. VII - Atti di bullismo e cyberbullismo	14
Art. VIII – Studenti con disabilità	17
TITOLO III: Il Procedimento disciplinare	17
A. Fase di attivazione del procedimento	17
B. Fase decisionale	17
C. Fase di comunicazione	18
Art. X - Il procedimento per l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni	18
1. Contestazione dell'infrazione:	18
2. Comunicazione di avvio del procedimento e informazione alla famiglia:	18
3. Istruttoria di approfondimento	18
4. Ascolto e acquisizione delle ragioni dello studente in presenza del genitore, a garanzia del diritto alla difesa.	19
5. Eventuale acquisizione di memorie scritte da parte dello studente o della famiglia in vista delle decisioni del Consiglio di classe;	19
6. Convocazione del Consiglio di Classe	19
7. Svolgimento della seduta di Consiglio	20
8. Notificazione del provvedimento	20
Art. XI- Il procedimento per provvedimenti più gravi dell'allontanamento dalla	21
TITOLO IV: Impugnazioni e Organo di Garanzia interno	22
1. Normativa di riferimento	23

2. Composizione e elezione dei suoi membri	23
3. Funzioni	24
4. Validità delle sedute	24
5. Il procedimento	24
Art. XIV – Organo di Garanzia Regionale	25
Procedimento	25

PREMESSA

Premesso che la scuola è un'agenzia educativa, oltre che un'istituzione pubblica, dove tutti devono poter star bene e apprendere in maniera serena, in un ambiente accogliente, allo scopo di favorire lo sviluppo e la maturazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili, è indispensabile prevedere che in alcuni casi e circostanze possano rendersi necessari dei provvedimenti disciplinari. Tali provvedimenti non hanno mai carattere “punitivo” ma vogliono essere un aiuto al rispetto delle regole della convivenza e al rispetto dei ruoli nelle varie relazioni. Quindi, qualità precipua della sanzione è il suo carattere “riorientante” del comportamento dell'alunno e non la sua stigmatizzazione. Il presente Regolamento, conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, così come modificato e integrato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, con L. n. 150 del 1° ottobre 2024 e con D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025) e ai dettami della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, concerne le violazioni disciplinari degli alunni, le conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazioni delle stesse e si propone come strumento di prevenzione e non di repressione con lo scopo di realizzare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia che assicuri un clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche.

Esso vuole infatti essere un contributo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme educative, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile.

TITOLO I: Principi generali

Art. I – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – *Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto* - e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/Po del 31 luglio 2008, e integrato e uniformato rispetto a quanto stabilito dalla L. 1° ottobre 2024, n. 150 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli Organi Collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. II - Finalità del Regolamento

Scopo del presente Regolamento è quello di stabilire e di rendere nota a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) la reazione della Scuola di fronte a infrazioni disciplinari rispetto a quanto stabilito nel Regolamento di Istituto, di cui il presente documento è parte integrante. Esso, con riferimento agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell'IC "Dante Alighieri", esplicita i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 4, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

Gli alunni godono infatti di particolari diritti, ma accanto a essi esistono anche dei doveri fondamentali per il buon funzionamento della vita scolastica. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni esplicitate nel presente Regolamento. In caso di comportamento non corretto, i docenti, dopo aver individuato i responsabili, intervengono promuovendo un'azione di responsabilizzazione, dove possibile, con il coinvolgimento delle famiglie. Qualora si verificano gravi manchevolezze, con atti che turbano l'andamento della attività didattiche e offendano il decoro o le istituzioni, il Dirigente e il Consiglio di classe saranno messi al corrente dei fatti accaduti e decideranno quali provvedimenti adottare secondo le norme vigenti.

Art. III - I diritti delle studentesse e degli studenti

1. L'alunno/a ha il diritto di ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità della persona e le sue inclinazioni;
2. di vivere in una comunità scolastica che promuove la solidarietà tra i suoi componenti e ne rispetta la privacy;
3. di essere ascoltato/a, sostenuto/a nella sua crescita e supportato/a nei momenti di difficoltà anche nel caso in cui siano legate a problematiche esterne;
4. di segnalare immediatamente al coordinatore o a qualsiasi membro del Consiglio di classe eventuali situazioni di disagio;
5. di ricevere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
6. di fruire di percorsi di orientamento scolastico e professionale. La Scuola offre all'alunno/a gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dell'Istituto superiore in cui proseguire gli studi dopo il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;
7. di fruire di iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
8. se straniero, di aver garantito il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza della cultura degli alunni stranieri e alla realizzazione di progetti ed attività interculturali;
9. di vivere in un ambiente sicuro e adeguato a tutti gli studenti e le studentesse, anche con disabilità;
10. di disporre di un'adeguata strumentazione tecnologica. La Scuola fa in modo che le classi siano attrezzate e che tutti gli alunni e le alunne possano utilizzare gli strumenti didattici comuni (laboratorio di informatica, aule attrezzate, etc.);
11. di fruire di un servizio di sostegno e promozione della salute e del benessere.

Art. IV - I doveri delle studentesse e degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento a quelli elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 concernenti il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento d'Istituto e nel presente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza dell'irrinunciabilità del rispetto degli altri e dell'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare, le studentesse e gli studenti hanno il dovere:

1. di frequentare regolarmente le lezioni, partecipare alle attività proposte con spirito costruttivo, impegnarsi con continuità per il conseguimento dei migliori risultati possibili nel rispetto delle norme;
2. di rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi;

3. di mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri;
4. di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto e dal Piano dell'Offerta Formativa;
5. di avere rispetto verso gli insegnanti, il personale tutto adottando un linguaggio e un atteggiamento consoni all'Istituzione- Scuola;
6. di rispettare i compagni;
7. di adoperare un abbigliamento consono alla dignità della persona e della scuola;
8. di aver cura degli arredi e della struttura scolastica;
9. di essere sempre puntuali;
10. di eseguire i compiti assegnati;
11. di portare e tenere con cura tutto il materiale necessario allo studio delle singole discipline;
12. di non compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona, dissociandosi da ogni forma di prevaricazione o sopruso, quali gli atti di bullismo e cyberbullismo;
13. di tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori e nel rispetto della raccolta differenziata;
14. di utilizzare correttamente le strutture, gli arredi e le attrezzature didattiche;
15. di rispettare il divieto di utilizzare il cellulare in classe e a scuola;
16. di evitare di assumere comportamenti che mettano in pericolo la propria sicurezza (es.: affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.);
17. astenersi dal mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - b) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - c) compiere azioni che si configurano come reati e che implicano conseguenze che travalicano i confini della responsabilità meramente disciplinare: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica, ecc.).

Art. V - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale (art. 4, comma 3 dello Statuto) pertanto

nessuno può essere punito per un fatto che non ha commesso.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, in tutela del diritto alla difesa.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sulla valutazione del comportamento.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. La sanzione, nell'ambito della Comunità Scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza; deve essere proporzionale all'infrazione commessa e ispirarsi ai principi di temporaneità, equità, proporzionalità e gradualità secondo:
 - la gravità della mancanza,
 - l'intenzionalità del comportamento, la recidiva, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Deve essere tempestiva e avere una durata limitata nel tempo.
7. La sanzione deve tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni per uno o più giorni e fino a quindici sono sempre adottati da un Organo Collegiale: il Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
9. Il Regolamento d'Istituto e di disciplina individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i criteri di seguito indicati.
10. Per i comportamenti che procurano danno materiale alle cose, la famiglia dell'alunno/a o lo/a stesso/a alunno/a, in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.
11. Sarà prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo da stabilire a seconda dei casi, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate. La sanzione disciplinare deve essere motivata specificando in maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. La sanzione, alla quale si ricorre in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.
12. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per un periodo fino a quindici giorni.
13. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori ai quindici giorni deve essere

previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nel gruppo classe e in modo tale che non sia compromesso lo svolgimento delle attività didattiche e il profitto dell'allievo.

14. L'allontanamento dello studente dalle lezioni oltre i quindici giorni può essere disposto solo quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
15. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
16. L'infrazione disciplinare e le sanzioni non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti, ma sul voto di comportamento, che è però centrale e determinante nella valutazione complessiva dell'alunno e nella sua ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato.
17. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum (D. Lgs. 62/ 2017 e successive modifiche, L. 150/2024 e OM. 3/2025).

TITOLO II: Le sanzioni

Art. VI - Tipologie di sanzioni

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4, comma 1 dello Statuto):

- a. Richiamo/ammonizione verbale;
- b. Avviso alla famiglia con comunicazione scritta sul diario dell'alunno/a
- c. Avviso alla famiglia, con convocazione
- d. Nota/ammonizione scritta sul registro con valore disciplinare e non generica. Non sono da intendersi come note disciplinari le annotazioni di informazione alle famiglie sulle esecuzioni dei compiti o sulla dotazione del materiale o volte alla mera registrazione di un fatto o di una circostanza riferibile all'alunno e quindi priva di riflessi sul piano disciplinare.
- e. Nota sul registro con accompagnamento dell'alunno/a dal genitore entro il giorno successivo;
- f. Ammonizione del Dirigente Scolastico.

Suddette sanzioni, specie quella al punto f. devono comunque **garantire il contraddittorio procedimentale** attraverso l'audizione, da parte dei docenti, dell'alunno e dei suoi familiari per produrre elementi a difesa in merito alle condotte, singolarmente contestate, in modo formale, tramite note sul registro.

Le sanzioni ai punti a./ b./ c./d./e. possono essere irrogate da tutto il personale docente, mentre quella al punto f. viene irrogata, su segnalazione del Coordinatore di classe o altro docente, dal Dirigente Scolastico.

2. Le sanzioni (D.P.R. n.134/2025) che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni (art. 4, comma 8 dello Statuto) sono comminate dal Consiglio di classe e vengono così identificate:

a) Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo **fino a 2 giorni**: *“nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della sua autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo” (D.P.R. n. 134, 2025, 8bis).*

Sono considerate attività di approfondimento:

- Ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo da **3 a 15 giorni**: *"Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento" (D.P.R. n.134, 2025, 8 ter). In caso di indisponibilità da parte delle strutture ospitanti presenti nell'elenco dell'USR Toscana e convenzionate con la scuola o su decisione del CdC, tali attività saranno svolte a favore della comunità scolastica. Sono considerate attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi a*

favore della comunità scolastica:

- Attività ispirate alla riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
- attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;
- attività da svolgersi presso la biblioteca scolastica;
- attività di tutoraggio tra pari.

Per le attività obbligatorie nel dettaglio si rimanda alla tabella allegata.

Tali sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Esse devono essere adottate dai Consigli di Classe di competenza nella composizione allargata alla presenza dei Rappresentanti dei genitori con audizione dell'alunno e rispettiva famiglia a tutela del diritto alla difesa. Pur rispettando la gradualità e la proporzionalità dei provvedimenti, il ricorso a tali sanzioni può avvenire anche dopo la prima infrazione qualora essa venga reputata grave dal Consiglio di classe.

Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o, nel caso di reiterazione di comportamenti già fatti oggetto di **ammonizioni disciplinari**, riconducibili a comportamenti scorretti e/o pericolosi, specie se osservati in contesti diversificati, verbalizzate sul Registro elettronico. Il numero dei giorni di allontanamento dalle lezioni dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (cfr. Tabella allegata).

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (art. 4, comma 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto):

- a. Allontanamento dalla comunità scolastica senza obbligo di frequenza oltre i quindici giorni;
- b. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- c. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Tali sanzioni disciplinari che essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata

effettivamente commessa da parte dello studente responsabile, devono essere adottate dal Consiglio d'Istituto.

4. Lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica per una durata maggiore di quindici giorni solo quando abbia commesso:

- a. reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- b. reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- c. atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Anche in tali casi, la scuola deve prevedere un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, va valutato e costruito *“un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”*, coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali ed eventualmente l'autorità giudiziaria.

L'introduzione della *“cittadinanza attiva e solidale”* trasforma l'allontanamento in un percorso di responsabilizzazione e riabilitazione sociale. Nell'ambito della rieducazione, lo studente è chiamato a riparare il danno e a ricostruire la propria immagine all'interno della comunità, offrendo un contributo concreto alla comunità stessa. L'esperienza in tal senso si rivela formativa e fornisce spunti di riflessione concreti sul comportamento scorretto e su tutte le eventuali conseguenze.

5. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame:

Vengono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a. atteggiamenti aggressivi, violenti e lesivi della dignità altrui manifestati durante lo

svolgimento delle prove d'esame;

- b. utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico durante le prove d'esame (cellulare, smartphone, tablet, ecc.);

La sanzione consiste nell'invalidazione della prova d'esame.

6. Uso dei dispositivi elettronici da parte degli alunni e delle alunne

In applicazione della circolare n. 5274 dell'11 Luglio 2024 (indicazioni del MIM sull'uso degli smartphone e del registro elettronico) nel primo ciclo di istruzione è vietato l'utilizzo in classe del telefono cellulare (o altro dispositivo ad esso assimilabile per le funzioni di cui è dotato), anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni di salute. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti che si assumono la responsabilità di avvisare gli alunni sulle regole da rispettare. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.

Agli alunni è vietato l'uso del telefono cellulare (o altro dispositivo ad esso assimilabile per le funzioni di cui è dotato), dentro e fuori dalle aule, nei laboratori, nei bagni, nei corridoi, in palestra, in mensa, nei cortili. Pertanto i dispositivi, se dovessero essere portati a scuola, devono essere spenti prima di entrare nell'edificio e riposti nello zaino.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è garantita attraverso il telefono della scuola.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso di cellulare/tablet è consentito solo al di fuori dei momenti dedicati a visite e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita. In ogni caso, gli alunni si atterranno alle disposizioni dell'insegnante che valuterà l'opportunità di consentire o meno l'uso dello strumento a seconda delle situazioni. Anche durante gli spostamenti in pullman si auspica un uso moderato dei cellulari, al fine di favorire la socializzazione.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della

corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico.

L'uso del telefono cellulare, all'interno della Scuola comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale docente e le relative sanzioni discipline (si veda Allegato A). L'oggetto ritirato va consegnato al Docente vicario o al Referente di plesso e riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al ritiro.

L'uso di tablet per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, risponde a esigenze che hanno l'obiettivo di far acquisire competenze di cittadinanza digitale e un uso consapevole e responsabile delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Le TIC rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l'apprendimento degli studenti e delle studentesse. Le competenze digitali sono fra le abilità chiave all'interno del *Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l'apprendimento permanente* e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

7. Il divieto di fumo

Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione.

Per la violazione del divieto di fumo ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Sono altresì previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a.** in caso di prima violazione: il Dirigente Scolastico commina la lettera di ammonizione da inviare alla famiglia dell'alunno responsabile;
- b.** la reiterazione della violazione comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica **da uno a tre giorni**.

Art. VII - Atti di bullismo e cyberbullismo

La legge 71/2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del*

fenomeno del cyberbullismo, nell'art. 1, comma 2, definisce il **cyberbullismo** come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. La stessa legge e le relative *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Il nostro Istituto si è dotato di un Vademecum che contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione dei problemi connessi al fenomeno in oggetto.

L'Istituto inoltre recepisce quanto contenuto nella L. 70/2024 e, come recita l'art.1, vuole “prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”.

Nel momento in cui si è a conoscenza di situazioni di rischio:

- il docente avvisa immediatamente il Dirigente Scolastico/Responsabile di plesso/Referenti per il bullismo e il cyberbullismo;
- il docente redige una relazione scritta sull'accaduto;
- il Dirigente Scolastico convoca, separatamente, le famiglie degli alunni coinvolti per informarle dell'accaduto e mette in atto le procedure previste dal presente Regolamento d'Istituto, purché i fatti non costituiscano reato.

Ai sensi della Legge 71/2017 - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, infatti, “il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo” (art. 5).

Sempre la Legge 71/2017 istituisce la figura del Referente Scolastico contro il bullismo e il cyberbullismo, appositamente formato, che coordina e promuove iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, avvalendosi anche della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e degli enti territoriali; ove possibile coinvolge, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi e genitori.

Le potenziali infrazioni in cui potrebbero incorrere gli alunni, relativamente alla fascia di

età considerata, nell'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet durante la didattica sono le seguenti:

- uso della Rete per giudicare, infastidire, offendere, denigrare, impedire a qualcuno di esprimersi o partecipare; esprimersi in modo volgare;
- invio incauto o senza permesso di foto o altri dati personali (indirizzo di casa, numero di telefono);
- condivisione online di immagini o video di compagni/e e del personale scolastico senza il loro esplicito consenso o che li ritraggono in pose offensive e denigratorie;
- condivisione di immagini intime e a sfondo sessuale, invio di immagini o video volti all'esclusione di compagni/e;
- comunicazione incauta e senza permesso con sconosciuti; collegamenti a siti web non adeguati e non indicati dai docenti.

L'azione educativa prevista per gli alunni è rapportata alla fascia di età e al livello di sviluppo e maturazione personale. Infatti in alcuni casi i comportamenti sanzionabili sono dovuti a uno sviluppo cognitivo, affettivo e morale incompleto o a fasi critiche transitorie, di cui gli educatori devono tenere conto per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza e maturità da parte dell'alunno. Pertanto sono previsti interventi gradualmente in base all'età e alla gravità delle violazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto con annotazione sul Registro;
- convocazione dei genitori da parte del docente;
- invio della lettera di ammonimento;
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- allontanamento dalle lezioni per un periodo di tempo proporzionale alla gravità del fatto commesso (fino a due giorni, da tre a quindici giorni, oltre quindici giorni secondo la gravità del caso).

Contestualmente sono previsti interventi educativi di rinforzo rispetto a comportamenti corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza, di prevenzione e gestione positiva dei conflitti, di conoscenza e gestione delle emozioni. È inoltre importante intervenire su tutto il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione.

Per quanto attiene la protezione dei dati personali, nell'ambito di un procedimento disciplinare per condotte ascrivibili al cyberbullismo, anche in assenza di espressa autorizzazione dell'interessato, il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera c del REG. Ue 679/2016 (GDPR), nella persona del Dirigente Scolastico, responsabile legale della scuola, in virtù della necessaria verifica dei fatti accaduti e aventi rilevanza disciplinare. Di

conseguenza coloro che per legge sono chiamati a svolgere l'istruttoria di approfondimento e a decidere sul provvedimento da adottare assumono la qualità di soggetti autorizzati al trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Art. VIII – Studenti con disabilità

L'art. 4 comma 5 dello Statuto prevede che le sanzioni disciplinari debbano tenere conto della **situazione personale dello studente** pertanto, in particolare per gli alunni con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e/o da Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), l'azione disciplinare verrà esercitata tenendo conto che spesso tali studenti possono presentare problemi di autocontrollo, impulsività e oppositività che potrebbero sfociare in manifestazioni di violenza anche fisica nei confronti dei propri compagni o del personale scolastico. Per tali casi, se necessario, è possibile acquisire preventivamente il parere del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'art. 9, comma 10 del D. Lgs 66/2017, nell'ottica di un'azione di tipo educativo e non punitivo.

TITOLO III: Il Procedimento disciplinare

Art. IX - Procedura di attivazione del Procedimento

La Legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare.

Tale Legge, all'art. 2, prescrive l'onere di provvedere, con provvedimento espresso, entro i termini fissati per la Pubblica Istruzione, come stabiliti con D.M. del 6 aprile 1995, n. 190. Nel caso dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, essi sono fissati **nel termine di 30 giorni** (art. 2 comma 2).

Il **Responsabile del procedimento** coincide con il Dirigente Scolastico.

A. Fase di attivazione del procedimento

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, la Scuola è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento comporterà l'illegittimità del provvedimento, salvo i casi in cui *“sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”* (art. 7).

Fase istruttoria

La fase istruttoria è diretta ad acquisire gli elementi necessari a una più completa analisi e valutazione della situazione di fatto. In questa fase ha luogo il contraddittorio procedimentale, il “dialogo” con lo studente o la studentessa destinatario del provvedimento disciplinare e con chi altri ne sia interessato o coinvolto.

È il momento in cui i soggetti destinatari del provvedimento partecipano al procedimento, attraverso l'esercizio del **diritto di difesa**, e dei controinteressati (art. 7) mediante l'esercizio della facoltà di prendere visione degli atti concernenti il procedimento e di *“presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare”* (art. 10).

B. Fase decisionale

È la fase in cui, dopo aver analizzato i fatti e ascoltato i soggetti destinatari del provvedimento, si elabora il provvedimento e lo si adotta.

C. Fase di comunicazione

In quest'ultima fase il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei destinatari il provvedimento finale, tramite notifica o comunicazione su supporto cartaceo o digitale nelle forme di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 - *Codice dell'amministrazione digitale*.

Art. X - Il procedimento per l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Per le infrazioni disciplinari per le quali corrispondano sanzioni consistenti nell'allontanamento dalle lezioni ci si attiene alle seguenti modalità attuative:

1. Contestazione dell'infrazione:

- a) Tramite Registro elettronico, il docente presente e testimone dei fatti procede alla formalizzazione dell'osservazione/presa d'atto della condotta non conforme da parte dell'alunno.

Tale procedura costituisce notifica alla famiglia dell'alunno della rilevata infrazione e permette pertanto di procedere alla sua contestazione, fornendo data certa all'evento. Successivamente, la famiglia viene convocata e, in tale occasione, si espongono le condotte irrispettose del Regolamento di disciplina e le conseguenziali sanzioni disciplinari previste.

Sono legittimati a chiedere al Dirigente Scolastico l'avvio del procedimento disciplinare i docenti dei vari consigli di classe, i coordinatori di classe e i collaboratori del DS. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente. Tutto il personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.

- b) Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.

2. Comunicazione di avvio del procedimento e informazione alla famiglia:

Il Dirigente Scolastico dà avvio al procedimento disciplinare dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di Classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di Classe è atto dovuto. Il Dirigente Scolastico procede alla formale comunicazione di avvio del procedimento con unico

atto scritto di convocazione (che fungerà anche da formale contestazione degli addebiti, nei casi in cui il Registro elettronico non possa assolvere a tale finalità), indirizzato alla famiglia dell'alunno minorenne e ai componenti dell'Organo Collegiale competente a deliberare in merito, avendo cura di procedere alle opportune surroghe dei componenti laddove emergessero incompatibilità per conflitto di interesse.

3. Istruttoria di approfondimento

In questa fase si procede all'acquisizione degli elementi necessari al fine di una completa analisi e valutazione delle condotte costituenti infrazione al Regolamento di disciplina. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta di eventuali elementi probatori di approfondimento, laddove necessari, da acquisire ex-ante alla fase decisionale (in occasione della seduta dell'Organo Collegiale chiamato a deliberare).

Possono considerarsi come iniziative intraprese dalla scuola rientranti nella fase dell'istruttoria procedimentale le attività tese:

- allo svolgimento dell'istruttoria di approfondimento dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, anche mediante eventuali audizioni e deposizioni testimoniali di controinteressati o persone informate dei fatti;
- all'eventuale acquisizione di memorie scritte da parte dello studente o della famiglia.

4. Ascolto e acquisizione delle ragioni dello studente in presenza del genitore, a garanzia del diritto alla difesa.

“La finalità pedagogica dell'azione disciplinare in ambito scolastico deve mirare a condurre gli studenti, che hanno violato i propri doveri, ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, attraverso un rapporto dialettico e costruttivo con i docenti e l'intera comunità scolastica. Non è, pertanto, ammissibile che agli studenti incolpati venga limitato il diritto alla difesa, precludendo loro la possibilità di esporre responsabilmente le proprie ragioni di fronte a contestazioni specifiche” (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n.3186 del 10-07-2013). L'articolo 4 del DPR n. 249/1998 afferma testualmente che *“nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”*.

Dunque in nessun caso è ammessa la compromissione dell'esercizio della difesa.

Laddove la scuola non riuscisse a procedere all'ascolto e acquisizione delle ragioni dello studente, anche sotto forma di memorie scritte, preliminarmente alla seduta dell'organo collegiale, **il diritto alla difesa e il contraddittorio procedimentale potrà comunque esercitarsi in occasione della seduta dell'organo collegiale.**

5. **Eventuale acquisizione di memorie scritte da parte dello studente o della famiglia** in vista delle decisioni del Consiglio di classe;
6. **Convocazione del Consiglio di Classe**

La convocazione della seduta, da indirizzare alla famiglia dell'alunno minorenne, allo

stesso studente e ai componenti dell'Organo Collegiale competente, deve:

- indicare chiaramente, con le dovute cautele in ordine al rispetto della privacy (valutando se procedere con separata nota integrativa individuale), le condotte costituenti infrazione disciplinare (addebiti contestati così come tipizzati nel Codice di disciplina adottato dall'Istituto) attribuite all'alunno, comunque già contestate anticipatamente con comunicazione ai genitori tramite Registro elettronico, avendo anche cura di indicare il corrispondente apparato sanzionatorio previsto dal Regolamento;
- invitare l'alunno e la famiglia a partecipare alla seduta per esporre le proprie ragioni a difesa informandoli che è ammessa la produzione di memorie scritte e documenti da presentare che l'Organo Collegiale esaminerà nel corso della seduta;
- convocare l'Organo Collegiale nella seduta allargata alla partecipazione dei Rappresentanti dei genitori (art.5 comma 2 del D.Lgs 297/1994). Laddove la Scuola non abbia ancora proceduto alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze annuali si deve comunque procedere alla convocazione dei componenti eletti nell'anno scolastico precedente. La seduta viene convocata con congruo anticipo (almeno 5 giorni, salvo riduzioni in situazioni connotate da carattere d'urgenza previste da regolamento), avendo cura di procedere alle opportune surroghe dei componenti laddove emergessero incompatibilità per conflitto di interesse. Laddove accada infatti che il genitore componente l'organo sia "interessato" alla questione (perché il figlio è responsabile o vittima della condotta stigmatizzata) dovrà necessariamente astenersi, al fine di non rischiare di incorrere nel reato di abuso d'ufficio.
- informare l'alunno e la famiglia della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento (se a questo non si fosse previamente provveduto con separata comunicazione di avvio del procedimento).

Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore (per es., nei casi in cui le condotte di uno studente possano **costituire un serio rischio per l'incolumità di terzi o per evitare il verificarsi di un grave danno**).

7. Svolgimento della seduta di Consiglio

In tale sede si procede all'esamina e del caso e si delibera la sanzione.

Per quanto attiene al tema della protezione dei dati personali, i genitori, come i docenti, assumono la qualità di soggetti autorizzati al trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile (ex art. 4, punto 10, Regolamento UE 2016/679), alla stregua dell'"incaricato" del trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del D. Lgs n. 196 del 2003.

È necessario che l'alunno e i propri familiari possano fornire gli elementi a difesa, ritenuti opportuni, alla presenza di tutti i componenti i quali saranno poi chiamati a deliberare anche con eventuale votazione in merito alla sanzione.

Il Consiglio di classe deve sempre provvedere a indicare dettagliatamente le modalità di attuazione della sanzione e il piano di sorveglianza dell'alunno chiamato a svolgere attività di approfondimento o di cittadinanza attiva e solidale a vantaggio della comunità scolastica.

È tenuto altresì a indicare in modo preciso i giorni interessati dall'attuazione della sanzione.

8. Notificazione del provvedimento

Una volta assunta la deliberazione collegiale, perfezionata con la relativa verbalizzazione, questa deve essere recepita dal Dirigente Scolastico, il quale con ulteriore atto la esterna; soltanto una volta emanato questo atto la fase decisoria del procedimento si perfeziona e gli effetti si producono.

Il Dirigente Scolastico formulerà l'atto amministrativo corrispondente alla sanzione disciplinare, che dovrà essere inserito nel fascicolo dell'alunno e comporterà un abbassamento del voto di condotta attribuito collegialmente all'alunno. L'atto dovrà essere oggetto di comunicazione all'alunno e alla relativa famiglia.

La notificazione del provvedimento avviene *brevi manu*: il genitore dell'alunno viene convocato a Scuola dal coordinatore di classe per ricevere personalmente la notifica del provvedimento, così come elaborato e registrato al protocollo della scuola. La data della notifica viene registrata sul verbale di notifica, sottoscritto da entrambe le parti.

Infatti dalla data in cui il provvedimento perviene alla conoscenza dei destinatari acquisirà efficacia e cominceranno a decorrere i termini di impugnazione.

Art. XI- Il procedimento per provvedimenti più gravi dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi rispetto all'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente Scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente alla presenza del genitore a esporre le sue ragioni presentandosi innanzi al Consiglio di Istituto.
8. Il rifiuto dello studente di discollarsi innanzi al Consiglio di Istituto non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: Impugnazioni e Organo di Garanzia interno

Art. XII - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **15 giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito a seguito di quanto disposto dal DPR 249/98, *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado*, che decide entro dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori (Art. 5 – Comma 1 dello Statuto).

È fatto divieto da parte del suddetto Organo di riformare *in peius* la sanzione attribuita dall'organo competente. Al contrario, esso ha la possibilità di riconoscere la non proporzionalità della sanzione irrogata, riformandola in termini migliorativi.

Come precisato con nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008, il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 dello Statuto non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi anche se non definitivi. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. In ogni caso, laddove, a fronte di ricorso, la sanzione corrispondente all'allontanamento dalla comunità scolastica fosse annullata dopo la sua esecuzione, ciò comporterà l'eliminazione degli effetti sulla valutazione del comportamento e sulla carriera dello studente.

La decisione presa dall'Organo di Garanzia può essere di tre tipi:

- a) Rigetto del ricorso;
- b) Accoglimento totale del ricorso e annullamento del provvedimento disciplinare (anche se già attuato);
- c) Accoglimento parziale del ricorso e revisione del provvedimento disciplinare (per esempio: riformulazione delle motivazioni e mantenimento sanzione; modificazione/ridimensionamento sanzione).

La decisione viene comunicata con notifica scritta:

- alla famiglia dell'alunno interessato;
- al Consiglio di classe;
- per sanzioni superiori ai 15 giorni di allontanamento, anche al Consiglio di Istituto.

TITOLO V: Organo di Garanzia

Art. XIII – Organo di Garanzia interno

Chiunque abbia interesse può fare ricorso contro le sanzioni disciplinari **entro 15 giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, rivolgendosi all'organo di garanzia interno alla scuola. Tale organo dovrà esprimersi nei successivi **10 giorni** (Art. 5 – Commi dello Statuto).

1. Normativa di riferimento

- D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante Modifiche al D.P.R. 249 – 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.
- D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025

2. Composizione e elezione dei suoi membri

L'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” è composto da quattro membri:

- il Dirigente Scolastico o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- due docenti (di cui uno con funzione di segretario verbalizzante) che il Collegio dei docenti individua e propone a ratifica del Consiglio di Istituto;
- due Rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto.

Ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, tale Organo è eletto dal Consiglio d'Istituto, il quale elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell'alunno/a sanzionato/a. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

I membri dell'Organo di Garanzia restano in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti. I genitori sono scelti tra i componenti del Consiglio di Istituto stesso; i docenti individuati fanno parte della scuola secondaria di I grado, che è l'ordine di scuola direttamente interessato dal procedimento. Su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, i docenti titolari membri dell'Organo di Garanzia e un docente che può sostituire il primo in caso di assenza o impedimento. Qualora si verifichi un caso di incompatibilità perché uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione (es. quando uno dei membri sia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dell'alunno/a sanzionato/a) il Consiglio di Istituto procede alla nomina di un

membro supplente.

Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo triennale ordinario.

3. Funzioni

Le funzioni dell'Organo di Garanzia, inserite nel quadro dello *Statuto degli studenti e delle studentesse* sono:

- promuovere condivisione di responsabilità e senso civico;
- mediare tra le parti in caso di conflitti sorti nella scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento, in particolare quelli che possono emergere tra studenti e insegnanti e avviarli verso una soluzione;
- esaminare, su richiesta dei genitori degli studenti e delle studentesse o da chi esercita la responsabilità genitoriale, i ricorsi avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte degli organi competenti: il Consiglio di classe o, in caso di allontanamento superiore ai 15 giorni, il Consiglio di Istituto;
- decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

4. Validità delle sedute

La decisione presa dall'Organo di Garanzia è valida se alla riunione partecipano almeno tre componenti (metà più uno dei componenti in carica, come previsto all'art. 37 del D. Lgs n.297 del 1994), di cui uno è il Presidente (Dirigente Scolastico o, in sua assenza, Collaboratore del DS). Prevala la decisione assunta dalla maggioranza dei presenti.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni vengono sottoscritte da tutti i componenti dell'Organo stesso presenti alla seduta.

5. Il procedimento

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'Organo di Garanzia passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.

5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'Organo di Garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'Organo di Garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.
7. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia d'Istituto è consentito ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno.

Art. XIV – Organo di Garanzia Regionale

Quale ulteriore fase impugnatoria contro le sanzioni disciplinari lo Statuto prevede un **Organo di Garanzia Regionale** cui è possibile ricorrere in seconda istanza entro il termine di **15 giorni**, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 dello Statuto, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito (nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008). Non è possibile presentare ricorso innanzi all'Organo di Garanzia Regionale se non si sia precedentemente provveduto a presentare il reclamo all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.

In via definitiva, sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, a decidere.

L'**Organo di Garanzia regionale** è composto, per la Scuola Secondaria di primo grado, da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia Regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Procedimento

1. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione, escludendo esplicitamente l'ipotesi di prevedere l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati (nota MIUR N. 3602 del 31 luglio 2008).
2. Ricevuto un ricorso avverso l'irrogazione di un provvedimento disciplinare, l'Organo di Garanzia Regionale, esaminati i singoli motivi di impugnazione, dovrà emettere un parere che potrà essere di: conferma, di accoglimento totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione. Potrà inoltre eccepire sulla legittimità della costituzione dell'Organo di Garanzia interno o del

Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS)

Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369

e-mail: msic806006@istruzione.it – pec: msic806006@pec.istruzione.it

www.alighieriaulla.edu.it

suo operato.

3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.
5. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, anche contenute nel regolamento d'Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale composto, per la scuola secondaria di primo grado, da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, da tre docenti, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.